

Codice A1703B

D.D. 24 maggio 2023, n. 437

Misure fitosanitarie di emergenza e prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte per l'anno 2023



ATTO DD 437/A1703B/2023

DEL 24/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Misure fitosanitarie di emergenza e prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte per l'anno 2023

Visti:

il Decreto Ministeriale del 31/05/2000 recante “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”;

il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione;

il D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625”;

la Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 recante “Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”. Disposizioni per l'attività vivaistica viticola”;

la D.D. 8 Marzo 2023, n. 216 “Approvazione dei Disciplinari 2023 di Produzione Integrata per l'Intervento di sviluppo rurale SRA01 - ACA 1 (Produzione integrata) - Reg. UE n. 2021/2115 nonché per l'applicazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, ai sensi della legge n. 4 del 03.02.2011 e per l'applicazione dei programmi operativi per le tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale di cui al Reg. CE 1308/2013 e s.m.i.”

Preso atto che, a seguito della recrudescenza della malattia, a livello nazionale è stato istituito un

Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per Flavescenza dorata (nota MIPAAF - DISR 05 - Prot. n. 0496739 del 05/10/2022), con il mandato di approfondire tutti gli aspetti relativi alla problematica inclusa la definizione delle misure di emergenza.

Dato atto che nell'ambito del suddetto Gruppo di lavoro è stato predisposto il documento tecnico ufficiale n. 29 del Servizio fitosanitario nazionale, inerente le linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale.

Preso atto che è stata predisposta una specifica ordinanza "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana", approvata nell'ambito del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, nella riunione del 23 maggio 2023. Nelle more della pubblicazione della suddetta ordinanza si rende necessario approvare con il presente atto le misure fitosanitarie di emergenza e le prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte per l'anno 2023 predisposte in coerenza con la suddetta ordinanza.

Preso atto delle informazioni acquisite nell'ambito del Piano Operativo regionale del 2022 per la lotta contro la Flavescenza dorata circa la presenza della malattia e del suo vettore nelle aree viticole del Piemonte, attraverso le attività di controllo e di monitoraggio svolte dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e da Organizzazioni Professionali Agricole o loro Società di servizi, Associazioni dei produttori, Liberi professionisti, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzi di Tutela.

Preso atto della situazione di presenza della malattia e dell'insetto vettore *Scaphoideus titanus* anche dovuto all'aumento della popolazione dell'insetto in aree non coltivate e alle conseguenti migrazioni del vettore da incolti o viti inselvatichite ai vigneti coltivati.

Preso atto della necessità di mantenere e incrementare le misure di contrasto alla malattia e al suo vettore al fine di preservare la produzione vitivinicola regionale.

Ritenuto necessario elevare il livello di attenzione sulle misure volte a eliminare tempestivamente la vegetazione sintomatica e successivamente le piante sintomatiche.

Preso atto che a seguito dei monitoraggi e dei controlli del territorio potranno essere rivalutate le misure fitosanitarie necessarie.

Dato atto che il controllo di queste reinfestazioni risulta impraticabile per il divieto di effettuare trattamenti con presidi fitosanitari al di fuori delle superfici in conduzione ai viticoltori e in aree non soggette a coltura e quindi in vigneti abbandonati, incolti, boschi e capezzagne in cui sia presente la vite inselvatichita che si sposta da tali aree "rifugio" nei vigneti coltivati in misura maggiore a breve distanza e può però arrivare anche a 2 km.

Preso atto che risulta necessario evitare che la vite inselvatichita si instauri in terreni non coltivati quali le superfici ritirate dalla produzione, le superfici dove si preservano gli elementi naturaliformi o la vegetazione spontanea.

Dato atto che nell'esecuzione dei trattamenti insetticidi occorre tenere nella massima considerazione il rischio di residualità delle sostanze attive utilizzate per la difesa insetticida nelle uve e nei vini, specialmente nei trattamenti in epoca tardiva.

Considerato inoltre che le aziende viticole in Produzione integrata incontrano effettive e gravi

ulteriori difficoltà nell'organizzazione di una lotta efficace allo scafoideo, vista la limitata disponibilità e la tipologia degli strumenti di difesa ammessi.

Considerato che conseguenza di questo insieme di fattori è la frequente mancata copertura del vigneto contro l'insetto vettore della flavescenza dorata a ridosso della vendemmia, epoca critica della vegetazione della vite, in cui i vigneti sono altamente esposti a concreti rischi di essere infettati, vanificando tutti i precedenti e costosi sforzi.

Preso atto che le aziende viticole aderenti all'agricoltura biologica possono utilizzare nella lotta insetticida obbligatoria contro lo scafoideo:

- il piretro che ha efficacia prevalentemente contro le forme giovanili dello scafoideo; i trattamenti devono essere anticipati rispetto a quelli eseguiti dalle aziende in produzione integrata e ripetuti ogni 7-10 giorni nel periodo maggio-giugno; il posizionamento dei trattamenti deve essere stabilito tenendo in considerazione la fioritura della vite e il ciclo dello scafoideo;
- altri prodotti utilizzabili in agricoltura biologica su vite presenti nei Disciplinari 2023 di Produzione Integrata contro *Scaphoideus titanus* o *cicaline* contro le forme giovanili.

Preso atto che da numerose sperimentazioni il piretro risulta essere la sostanza attiva utilizzabile in agricoltura biologica con la migliore azione insetticida nei confronti degli stadi giovanili, si ritiene necessario prevedere due trattamenti obbligatori con piretro in agricoltura biologica a cui possono essere aggiunti altri trattamenti sui giovani con *altri prodotti presenti nei Disciplinari 2023 di Produzione Integrata utilizzabili in agricoltura biologica contro Scaphoideus titanus o cicaline*.

Preso atto dell'elevata presenza di scafoideo, del suo spostamento nonché della necessità di preservare il patrimonio viticolo piemontese nonché tutta la filiera produttiva collegata alla viticoltura, si ritiene necessario prevedere nel 2023 la possibilità, per le aziende in Produzione Integrata di effettuare un eventuale quarto trattamento in presenza di scafoideo in vigneto.

Considerato che i formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo possono avere in etichetta differenze riguardo agli intervalli di sicurezza e agli insetti "bersaglio", occorre che sia posta particolare attenzione nella scelta dei formulati, soprattutto per i trattamenti in pre vendemmia in merito all'intervallo di sicurezza.

Vista la Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, si richiama il divieto di eseguire trattamenti in presenza di fiori e di melate. Nel caso di fioriture è fondamentale sfalciare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale prima di procedere con la distribuzione del prodotto fitosanitario. I trattamenti vanno eseguiti da personale specializzato, evitando le ore centrali del giorno in cui le api sono in attività e operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al momento della distribuzione. Quanto sopra è valido anche per gli hobbisti che operano su proprietà private. L'art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui al sopra citato articolo 96, comma 9.

Le esperienze condotte in Italia e all'estero hanno evidenziato che il trattamento con acqua calda a 50°C per 45 minuti risulta essere efficace per aumentare le garanzie fitosanitarie del materiale di moltiplicazione di vite.

Dal 2004 è stato finanziato dalla Regione Piemonte un progetto di ricerca per l'impiego della termoterapia sul materiale di moltiplicazione di vite i cui risultati confermano la selettività del trattamento nei confronti del materiale viticolo e l'efficacia nel ridurre contaminazioni latenti. Si

ritiene, per tanto, utile raccomandare l'utilizzo di materiale termotrattato per la costituzione di nuovi vigneti e per la sostituzione delle viti.

Preso atto che l'art. 93 (Sanzioni in materia fitosanitaria) della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" prevede:

comma 1. La violazione dell'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 0,3 per metro quadrato di superficie; in ogni caso, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 89, comma 4, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.500,00 e su tale somma, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, è calcolata la misura ridotta pari alla sua terza parte.

comma 2. La violazione dell'obbligo di esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte, dei trattamenti fitoiatrici obbligatori, della distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, entro i termini fissati dalla struttura regionale di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 2.400,00.

comma 3. Gli organi di vigilanza, oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere b), c) e d), possono disporre l'esecuzione coattiva delle misure fitosanitarie previste all'articolo 92, comma 1, lettere b) e d), ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

comma 5. A seguito dell'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta a carico del trasgressore la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni.

Vista la D.G.R. n. 20 – 6877 del 15 maggio 2023, "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-462";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

1. **di individuare** le aree di applicazione in Piemonte delle misure fitosanitarie di emergenza e delle prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite come rappresentate

nell'allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. **di disporre** le seguenti misure obbligatorie, volte all'eradicazione, che i proprietari e/o conduttori dei fondi e i soggetti pubblici o privati, responsabili dell'effettuazione degli interventi di manutenzione e di bonifica del territorio o delle reti in esso presenti, dovranno applicare:

2.1 Eliminazione della vegetazione con sintomi ed estirpazione delle piante

- - è sempre obbligatorio dopo ogni trattamento insetticida asportare la vegetazione sintomatica o capitozzare le piante, senza attendere la vendemmia; in inverno estirpare le ceppaie comprese le radici. Le aziende biologiche devono comunque effettuare tali operazioni nel corso di tutta la stagione vegetativa anche se sono effettuati i trattamenti solo sui giovani.
 - ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza Dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma; nei vigneti dove è presente più del 20% di viti sintomatiche delle piante vive presenti, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l'estirpo dell'intero vigneto è obbligatorio.
- Nel periodo invernale è obbligatorio eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la situazione per la stagione successiva:

- - eliminare e distruggere la vite inselvaticata presente in incolti, boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti dove potrebbero essere presenti le uova dell'insetto vettore;
 - durante la potatura eliminare le piante che hanno manifestato tardivamente i sintomi.

2.2 Vigneti abbandonati e viti inselvaticate

- - In qualsiasi tipo di zona, comprese le zone indenni, nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvaticate, dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento. Tale misura è obbligatoria anche in terreni non coltivati quali le superfici ritirate dalla produzione, le superfici dove si preservano gli elementi naturaliformi o la vegetazione spontanea.
 - Nelle zone in cui è presente la malattia, la vite inselvaticata sotto forma di ricacci striscianti e/o rampicanti, anche con presenza di vegetazione spontanea, deve essere eliminata nei terreni non agricoli quali bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali; sono tenuti a intervenire in tali aree i soggetti pubblici o privati, responsabili dell'effettuazione degli interventi di manutenzione e di bonifica del territorio o delle reti in esso presenti.

2.3 Azioni sul territorio

- - I territori in cui siano stati attivati o si attivino specifici progetti strategici di lotta concordati con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, comunicano ufficialmente al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici l'attivazione di specifici progetti. I progetti di lotta territoriali devono essere predisposti attenendosi alle linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 4).
 - I comuni o le realtà territoriali al fine di incentivare l'adesione alle misure obbligatorie, promuovono, per aree omogenee, la formazione di comitati di sorveglianza.
 - I Consorzi di tutela Vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, sono tenuti a collaborare con i

Servizi fitosanitari regionali al fine di contribuire all'attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza.

2.4 Controllo dell'insetto vettore

- Devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all'anno.

Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo e un quarto trattamento insetticida ammessi nei Disciplinari 2023 di Produzione Integrata approvati con D.D. 8 Marzo 2023, n. 216.

Per il terzo e il quarto trattamento insetticida, può essere scelta una tra le seguenti modalità:

- un trattamento insetticida a tutto campo;
- un trattamento insetticida localizzato sui filari esterni di vigneti situati in prossimità di vigneti abbandonati o incolti o capezzagne con presenza di viti inselvatichite in cui si verificano una recrudescenza della malattia e/o catture significative di adulti di scafoideo su trappole cromotattiche eventualmente poste sui filari limitrofi;
- un trattamento insetticida post vendemmia.

Qualora sia necessario un quarto trattamento è possibile utilizzare eventualmente un piretroide, anche se in precedenza è già stato effettuato un trattamento con una sostanza attiva del medesimo gruppo chimico.

In prossimità di incolti o capezzagne con presenza di viti inselvatichite il trattamento deve essere localizzato e rivolto al vigneto; è vietato trattare gli incolti e le capezzagne al fine di evitare danni agli insetti pronubi e alle api.

Considerato che i formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo possono avere in etichetta differenze riguardo agli intervalli di sicurezza e agli insetti "bersaglio", occorre che sia posta particolare attenzione nella scelta dei formulati, soprattutto per i trattamenti in pre vendemmia a causa dell'intervallo di sicurezza.

Le aziende non aderenti alle Misure di Produzione integrata sono tenute al rispetto del numero minimo di trattamenti obbligatori e all'osservanza delle indicazioni presenti in etichetta delle sostanze attive utilizzate.

Tutte le aziende e i conduttori hobbisti sono tenute a seguire le indicazioni che vengono emanate a livello locale dagli organismi di assistenza tecnica e dai Progetti Pilota territoriali.

Le aziende viticole in agricoltura biologica devono effettuare obbligatoriamente due trattamenti insetticidi, con piretro sui giovani ogni 7-10 giorni, nel periodo maggio-giugno; il posizionamento dei trattamenti deve essere stabilito tenendo in considerazione la fioritura della vite e il ciclo dello scafoideo.

Possono essere aggiunti oltre al piretro altri trattamenti sui giovani con altri prodotti utilizzabili in agricoltura biologica, *presenti nei Disciplinari 2023 di Produzione Integrata*, contro *Scaphoideus titanus* o cicaline.

Nelle situazioni **in cui non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta) i trattamenti obbligatori possono essere ridotti.

Esclusivamente nelle situazioni **in cui non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei

dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di *S. titanus* deve essere valutata con le metodologie descritte nell'allegato 2 alla presente determinazione (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori. Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza.

I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus* e che intendono ridurre i trattamenti contro *S. titanus* da due a uno, devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it, **entro il 30 giugno 2023**, specificando:

- l'area omogenea individuata;
- il numero di punti di rilievo per area omogenea;
- quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;
- il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.

Qualora venga comunque eseguito il primo trattamento insetticida sui giovani, è possibile non effettuare il rilievo sui giovani e valutare la popolazione di *S. titanus* mediante l'uso delle trappole cromotattiche ad elevata aderenza.

Per le aziende in produzione integrata nei cui vigneti **non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto nell'anno precedente e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre) i trattamenti sui giovani possono essere eseguiti con piretro; i trattamenti devono comunque essere 2; se nella stagione si dovessero superare le due catture occorrerà provvedere comunque con un trattamento sugli adulti.

- **Nelle zone indenni** deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all'anno.
- Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari espressamente autorizzati sulla vite contro lo scafoideo e le cicaline della vite.
- Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l'indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato. Per le registrazioni può essere usato il registro dei trattamenti; per le aziende che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle specifiche norme attuative. Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 3).
- Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali per l'esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore resi disponibili al seguente link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>, ed entrare nel Servizio **La bacheca dei bollettini**.

2.5 Tutela delle api e degli insetti pronubi

- Ai sensi della Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti

sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api".

E' sempre obbligatorio lo sfalcio della vegetazione sulla fila e sull'interfila prima dell'esecuzione dei trattamenti insetticidi.

L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

L'art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui al sopra citato articolo 96, comma 9.

2.6 Vivaismo

- Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti. E' opportuno che l'effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall'impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo; devono essere eseguiti tre trattamenti insetticidi nei campi di piante madri marze e quattro nei barbatellai e nei campi di piante madri di portainnesti.

Per le violazioni alle disposizioni regionali in applicazione del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 93 (Sanzioni in materia fitosanitaria) della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale":

comma 1. La violazione dell'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 0,3 per metro quadrato di superficie; in ogni caso, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 89, comma 4, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.500,00 e su tale somma, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, è calcolata la misura ridotta pari alla sua terza parte;

comma 2. La violazione dell'obbligo di esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte, dei trattamenti fitoiatrici obbligatori, della distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, entro i termini fissati dalla struttura regionale di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 2.400,00;

comma 3. Gli organi di vigilanza, oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere b), c) e d), possono disporre l'esecuzione coattiva delle misure fitosanitarie previste all'articolo 92, comma 1, lettere b) e d), ponendo a carico del trasgressore le relative spese;

comma 5. A seguito dell'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta a carico del trasgressore la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on line nella sezione dedicata a Flavescenza dorata alla pagina

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-flavescenza-dorata>

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.




LA DIRIGENTE
(A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

Aree Presenza Flavescenza dorata

Zonazione per Flavescenza dorata
in Regione Piemonte

-  Comuni vitati Zona A
-  Comuni vitati Zona B
-  Comuni vitati Zona C
-  Comuni vitati indenni
-  Comuni non vitati



Comuni ricadenti nelle diverse zone definite in relazione all'incidenza media

Provincia di Alessandria

Zona A

Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Cartosio, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassine, Cassinelle, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Fabbrica Curone, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Fubine Monferrato, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gremiasco, Grogna, Lerma, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Moncestino, Monleale, Montacuto, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Serralunga di Crea, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghella, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terruggia, Terzo, Tortona, Trivelle, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpello;

Zona B

Albera Ligure, Alessandria, Arquata Scrivia, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bosio, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carrosio, Cassano Spinola, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Dernice, Francavilla Bisio, Gavi, Grondona, Momperone, Mongiardino Ligure, Montecastello, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Quattordio, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sardiniano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Villamiroglio,

Provincia di Asti

Zona A

Agliano Terme, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Calamandrana, Calliano, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maranzana, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Moncalvo, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Revigliasco d'Asti, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Serole, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio;

Zona B

Albugnano, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Monferrato, Castelnuovo Don Bosco, Cessole, Coazzolo, Cortandone, Cortanze, Loazzolo, Mareto, Monastero Bormida, Moncucco Torinese, Montemagno, Pino d'Asti, Refrancore, Roatto, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Sessame, Vesime, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti;

Provincia di Biella:

Zona C

Brusnengo, Cavaglià, Cossato, Curino, Dorzano, Graglia, Lessona, Magnano, Masserano, Mottalciata, Quaregna Cerreto, Roppolo, Salussola, Sostegno, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone;

Provincia di Cuneo

Zona B

Alba, Albaretto della Torre, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Belvedere Langhe, Borgomale, Bossolasco, Canale, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Pocopaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba;

Zona C

Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Bene Vagienna, Bonvicino, Briaglia, Carrù, Castellino Tanaro, Costigliole Saluzzo, Lesegno, Magliano Alpi, Marsaglia, Monastero di Vasco, Mondovì, Niella Tanaro, Piozzo, Saluzzo, San Michele Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;

Comuni indenni

Arguello, Bagnasco, Benevello, Bosia, Boves, Bra, Brondello, Busca, Camerana, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cartignano, Castelletto Uzzone, Cervere, Ceva, Cravanzana, Dronero, Envie, Fossano, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Levice, Manta, Martiniana Po, Mombasiglio, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Ormea, Pagno, Paroldo, Pezzolo Valle Uzzone, Piasco, Prunetto, Revello, Rifreddo, Roascio, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Sampeyre, San Benedetto Belbo, Scagnello, Sommariva del Bosco, Torre Bormida, Verzuolo, Villar San Costanzo;

Provincia di Novara

Zona C

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Carpignano Sesia, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Landiona, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Oleggio, Recetto, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna;

Comuni indenni

Agrate Conturbia, Cureggio, Gattico-Veruno, Maggiora, Pettenasco, Prato Sesia;

Provincia di Torino

Zona B

Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze;

Zona C

Agliè, Albiano d'Ivrea, Bairo, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bricherasio, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Carema, Castellamonte, Chianocco, Chiomonte, Cuceglio, Cuornè, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Gravere, Levone, Lorzane, Macello, Maglione, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Oglianico, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piossasco, Piverone,

Prascorsano, Rivara, Salassa, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, San Secondo di Pinerolo, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Susa, Valperga, Verrua Savoia, Villarbasse, Vische;

Comuni indenni

Almese, Alpignano, Avigliana, Azeglio, Barone Canavese, Borgone Susa, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Burolo, Buttigliera Alta, Cambiano, Cantalupa, Caprie, Caravino, Castagneto Po, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavour, Chiaverano, Chiesanuova, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Condove, Cossano Canavese, Cumiana, Druento, Exilles, Fiorano Canavese, Front, Garzigliana, Gassino Torinese, Giaveno, Ivrea, Lauriano, Lessolo, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Mompantero, Moncalieri, Nomaglio, Osasco, Parella, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Pianezza, Poirino, Pomaretto, Prarostino, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rorà, Rosta, Rubiana, San Didero, San Giusto Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sant'Ambrogio di Torino, Scalenghe, Settimo Vittone, Strambinello, Tavagnasco, Torino, Val di Chy, Vauda Canavese, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia,

Provincia di Vercelli

Zona C

Alice Castello, Bianzè, Borgo d'Ale, Cigliano, Gattinara, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Saluggia, Santhià, Serravalle Sesia;

Provincia Verbano Cusio Ossola

Comuni indenni

Cambiasca, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Pieve Vergonte, Trontano, Villadossola

METODOLOGIE PER IL RILIEVI DEL LIVELLO DI POPOLAZIONE DI *Scaphoideus titanus*

Tali metodologie devono essere adottate dalle aziende agricole singole o inserite in comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano i livelli di popolazione di *Scaphoideus titanus* che intendono ridurre il numero degli interventi insetticidi da 2 a 1 al fine di documentare tale decisione.

- 1) **Rilievo sui giovani prima del primo intervento insetticida seguendo il seguente metodo** (messo a punto dal DIVAPRA Entomologia agraria - Università degli Studi di Torino, nell'ambito del Progetto di ricerca "Studi sulla flavescenza dorata della vite e sul suo vettore *Scaphoideus titanus*: epidemiologia, diagnostica, prevenzione, contenimento" finanziato dalla Regione Piemonte)

Conteggio degli stadi giovanili di *S. titanus*.

In ogni vigneto devono essere eseguiti due campionamenti degli stadi giovanili di *S. titanus* (il primo a inizio giugno ed il secondo dopo il primo trattamento, su un numero di piante per parcella tale da raggiungere la soglia riportata nella scheda di rilievo. Per ciascuna parcella conteggiare le forme giovanili (neanidi e ninfe) su 5 foglie per pianta in prossimità del ceppo (posizione basale).

I dati vanno riportati sulla "**Scheda per la registrazione del rilievo sequenziale degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus***" che deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione per eventuali controlli.

Un risultato di densità inferiore a 0,02 giovani per pianta può essere considerato come un livello di vettore che dimostra un ottimale contenimento della popolazione.

Indicazioni pratiche sull'impiego della scheda

Conteggiare gli stadi giovanili di *S. titanus*, preferibilmente nelle prime ore del mattino, su 5 foglie per pianta in prossimità del ceppo. Sommare progressivamente i giovani osservati, e riportare il totale nella colonna "ninfe": nell'esempio riportato di seguito (Prospetto 1), sulle prime 6 piante sono stati osservati rispettivamente 2, 1, 2, 0, 0 e 0 giovani, e sulla scheda è stato riportato 2, 3, 5, 5, 5, 5.

Il campionamento può essere interrotto non appena il numero di giovani conteggiati eguaglia o supera il rispettivo valore di stop: in questo caso alla pianta 14, il numero totale di ninfe osservate (19) supera il corrispondente valore di stop (18,2). A quel punto, la densità in campo della cicalina, calcolata come rapporto tra il valore di stop e il numero di piante, è indicata nella colonna "densità" (in questo caso 1,30). La scheda ha un livello di precisione del 75%.

Prospetto 1. Esempio di compilazione della scheda di campionamento sequenziale dei giovani di *Scaphoideus titanus* Ball.

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	...	35.4	5.06
8	...	31.1	3.89
9	...	27.8	3.09

5 < 41,1: continuare campionamento, densità < 6,84 giovani per pianta

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	9	35.4	5.06
8	12	31.1	3.89
9	12	27.8	3.09
10	15	25.1	2.51
11	...	22.9	2.08
12	...	21.1	1.76
13	...	19.5	1.50

15 < 25,1: continuare campionamento, densità < 2,51 giovani per pianta

piante	ninfe	stop	densità
1	2	229.6	229.63
2	3	118.0	58.99
3	5	79.9	26.64
4	5	60.6	15.15
5	5	48.9	9.78
6	5	41.1	6.84
7	9	35.4	5.06
8	12	31.1	3.89
9	12	27.8	3.09
10	15	25.1	2.51
11	16	22.9	2.08
12	17	21.1	1.76
13	17	19.5	1.50
14	19	18.2	1.30
15		17.0	1.13

19 > 18,2: interrompere campionamento, densità = 1,30 giovani per pianta

piante	ninfe	stop	densità
15	...	17.0	1.13

Scheda per la registrazione del rilievo sequenziale degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus*

Comune: _____ Azienda _____ Particella: _____

Data _____ Vitigno: _____ Rilevatore: _____

piante	ninfe	stop	densità	piante	ninfe	stop	densità	piante	ninfe	stop	densità
1		229,6	229,63	38		7,0	0,18	75		3,6	0,05
2		118,0	58,99	39		6,8	0,17	76		3,6	0,05
3		79,9	26,64	40		6,6	0,17	77		3,5	0,05
4		60,6	15,15	41		6,5	0,16	78		3,5	0,04
5		48,9	9,78	42		6,3	0,15	79		3,4	0,04
6		41,1	6,84	43		6,2	0,14	80		3,4	0,04
7		35,4	5,06	44		6,1	0,14	81		3,4	0,04
8		31,1	3,89	45		5,9	0,13	82		3,3	0,04
9		27,8	3,09	46		5,8	0,13	83		3,3	0,04
10		25,1	2,51	47		5,7	0,12	84		3,3	0,04
11		22,9	2,08	48		5,6	0,12	85		3,2	0,04
12		21,1	1,76	49		5,5	0,11	86		3,2	0,04
13		19,5	1,50	50		5,4	0,11	87		3,1	0,04
14		18,2	1,30	51		5,3	0,10	88		3,1	0,04
15		17,0	1,13	52		5,2	0,10	89		3,1	0,03
16		16,0	1,00	53		5,1	0,10	90		3,0	0,03
17		15,1	0,89	54		5,0	0,09	91		3,0	0,03
18		14,3	0,79	55		4,9	0,09	92		3,0	0,03
19		13,6	0,71	56		4,8	0,09	93		2,9	0,03
20		12,9	0,65	57		4,7	0,08	94		2,9	0,03
21		12,3	0,59	58		4,6	0,08	95		2,9	0,03
22		11,8	0,54	59		4,6	0,08	96		2,9	0,03
23		11,3	0,49	60		4,5	0,07	97		2,8	0,03
24		10,8	0,45	61		4,4	0,07	98		2,8	0,03
25		10,4	0,42	62		4,4	0,07	99		2,8	0,03
26		10,0	0,39	63		4,3	0,07	100		2,8	0,03
27		9,7	0,36	64		4,2	0,07	101		2,7	0,03
28		9,3	0,33	65		4,2	0,06	102		2,7	0,03
29		9,0	0,31	66		4,1	0,06	103		2,7	0,03
30		8,7	0,29	67		4,0	0,06	104		2,6	0,03
31		8,5	0,27	68		4,0	0,06	105		2,6	0,02
32		8,2	0,26	69		3,9	0,06	106		2,6	0,02
33		8,0	0,24	70		3,9	0,06	107		2,6	0,02
34		7,8	0,23	71		3,8	0,05	108		2,6	0,02
35		7,5	0,22	72		3,8	0,05	109		2,5	0,02
36		7,3	0,20	73		3,7	0,05	110		2,5	0,02
37		7,2	0,19	74		3,7	0,05	111		2,5	0,02

2) Rilievo degli adulti mediante l'utilizzo di trappole cromotattiche

- 1) Le trappole cromotattiche sono fogli di plastica di colore giallo con colla, 25 x 30 cm circa, da posizionare all'altezza della vegetazione prevalente: nei vigneti allevati a spalliera poco sopra la fascia grappolo.
- 2) Devono essere posizionate a fine giugno e sostituite quando hanno perso la capacità incollante o comunque ogni 20 giorni circa.
- 3) Per ogni vigneto occorre collocarne un numero variabile in base alla dimensione del campo (3 per ogni vigneto con dimensioni di 0,5 ettari, posizionando le trappole secondo una diagonale, una al centro, le altre ai confini del vigneto verso l'esterno in presenza di situazioni critiche quali vigneti trascurati, fondi valle, zone più fresche e ombrose; oltre 0.5 ha posizionare una trappola in più ogni 3000 mq).
- 4) La lettura della trappola, registrando il numero di adulti di *Scaphoideus titanus*, deve avvenire con frequenza settimanale al fine di facilitare la decisione per eventuali interventi insetticidi d'urgenza e eccezionali quali ad esempio un trattamento ravvicinato per una zona di confine che ha rappresentato un rifugio per il vettore o un trattamento contro reinfestazioni dall'esterno.
- 5) La data della lettura e il numero di insetti rilevato devono essere registrati per ogni trappola sulla scheda **“Scheda per la registrazione del numero di adulti di *Scaphoideus titanus* catturati con le trappole cromotattiche”** che deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione per eventuali controlli.
- 6) Le trappole sostituite devono essere conservate, per un anno tenendole separate da pellicola trasparente a disposizione per eventuali controlli.

Comune	Località	Superficie (ettari)	Data	Nome prodotto fitosanitario	Quantità usata Kg o litri

Firma del titolare dell'azienda

Linee Guida per Progetti Pilota territoriali per la Lotta alla flavescenza dorata della vite**I progetti si possono articolare nelle fasi sotto elencate:**

- 1) Istituzione di un Gruppo Operativo territoriale, comunale o Intercomunale, formato dagli amministratori locali, dai viticoltori, dai tecnici delle Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni dei produttori (OP), Liberi professionisti aziendali, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzi. Comunicazione ufficiale al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici dell'attivazione del Progetto.
- 2) Individuazione dei proprietari/conduttori dei vigneti coltivati suddivisi in:
 - conduttori professionali;
 - conduttori part-time.
- 3) Sensibilizzazione dei vari interessati sulle attività previste dal progetto:
 - comunicazioni tecniche periodiche a domicilio e affissione di manifesti/volantini in luoghi pubblici;
 - riunioni divulgative/formative.
- 4) Monitoraggio dell'insetto vettore, *Scaphoideus titanus*:
 - rilievo sulle forme giovanili (prima decade di giugno) in almeno un vigneto per comune, per individuare con più precisione la data del primo trattamento insetticida.
 - rilievo mediante trappole cromotattiche, nel periodo giugno-settembre, in almeno 6 appezzamenti vitati in cui i viticoltori posizionano le trappole e ne curano la sostituzione e, in collaborazione con tecnici dalle Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni dei produttori (OP), Liberi professionisti aziendali, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzi, controllano la presenza dell'insetto vettore.
- 5) Definizione delle strategie, dei tempi e delle modalità di lotta (in stretta collaborazione con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici). In particolare, al fine di rendere più efficace il controllo dello scafoideo, invio di avvisi di intervento ai conduttori interessati, mediante comunicazione diretta da parte delle Amministrazioni comunali o delle realtà territoriali coinvolte nel Progetto.
- 6) Vigilanza e controllo sulla realizzazione degli interventi: segnalazione delle inadempienze al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici qualora i tentativi di risoluzione delle criticità non siano efficaci.

Monitoraggio sulla della presenza di situazioni che rappresentano un potenziale rischio di diffusione della flavescenza dorata della vite.

- 1) Individuazione e mappatura sul territorio di incolti ex vigneti secondo le tipologie:
 - a) Vigneti ceppati o capitozzati
 - b) Vigneti recentemente abbandonati (2-5 anni)
 - c) Vigneti abbandonati da molti anni
 - d) Capezzagne e ripe con presenza di viti
 - e) Incolti veri e propri con presenza di viti (boschi con viti)
- 2) Individuazione dei proprietari/conduttori dei terreni "incolti ex vigneti"
- 3) Realizzazione di interventi relativi alle aree incolte, in particolare quelle con presenza di viti, al fini di coadiuvare il controllo del vettore e della malattia; nello specifico i promotori del Progetto, in accordo con i viticoltori e con il Gruppo Operativo territoriale, comunale o Intercomunale, gestiranno l'eliminazione della vite selvatica, ove possibile, nelle aree incolte ritenute pericolose.
- 4) Formazione/aggiornamento per attività specifiche (riconoscimento malattia, riconoscimento dell'insetto vettore, strategie e modalità di lotta attraverso formazione individuale e/o di gruppo in loco).